

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
28 SETTEMBRE 2022, N.17

**Bando per la rivitalizzazione dei comuni colpiti dal sisma del 2012. Accertamento delle economie di spesa registrate sul bando ordinario approvato con la propria Ordinanza n. 2/2019 e ss. mm. e sui bandi straordinari approvati con le proprie Ordinanze n. 28/2019 e n. 23/2020. Riprogrammazione delle risorse da destinare al finanziamento delle domande presentate a valere sul bando approvato con la propria Ordinanza n. 7/2022 risultate ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse**



**IL PRESIDENTE**

**IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO**

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

**Ordinanza n. 17 del 28 Settembre 2022**

**Bando per la rivitalizzazione dei comuni colpiti dal sisma del 2012. Accertamento delle economie di spesa registrate sul bando ordinario approvato con la propria Ordinanza n. 2/2019 e ss. mm. e sui bandi straordinari approvati con le proprie Ordinanze n. 28/2019 e n. 23/2020. Riprogrammazione delle risorse da destinare al finanziamento delle domande presentate a valere sul bando approvato con la propria Ordinanza n. 7/2022 risultate ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse**

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012;

Visto il D. L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", recante disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012;

Richiamato in particolare l'articolo 1 del suddetto Decreto Legge che ha stabilito che, relativamente agli interventi per la ricostruzione, per l'assistenza alle popolazioni e per la ripresa economica riferiti ai territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma, provvede, per l'intera durata dello stato di emergenza, il Presidente della Regione che assume, a tale scopo, le funzioni di Commissario delegato con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2 della L. n. 225/92 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172 del 4 dicembre 2017, e in particolare il comma 43 dell'articolo 2-bis, con il quale:

- è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- è stato disposto che a far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, sarebbe stato così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo,

San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda;

- è stato disposto che i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari Delegati, avrebbero potuto procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale;

Richiamata la propria Ordinanza 17 marzo 2021, n.8, recante "Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148", con la quale:

- è stato ridefinito, ai sensi del sopra citato articolo 2bis, comma 43 del D.L. n. 148/2017, il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e della relativa normativa emergenziale;

- sono stati indicati i seguenti Comuni facenti parte del suddetto perimetro: Bondeno, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Ferrara, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Reggiolo, San Felice sul Panaro, San Possidonio e Terre del Reno;

Visto il comma 459 dell'articolo 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), secondo il quale il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2012, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022;

Visti inoltre i seguenti commi dell'articolo 11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii. così come introdotti dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Legge di stabilità":

- comma 1-bis, che dispone che "Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni";

- il comma 1-ter, che dispone che "Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), o ai sensi del regolamento (CE)n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione 3 degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati";

- il comma 1-quater, secondo cui: "Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter provvedono i

Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione”;

Vista la Delibera n. 185/2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 11, comma 1 quater e su sollecitazione di questo Commissario, una proposta di bando contenuta nell'allegato 1 alla medesima deliberazione, finalizzato alla concessione di contributi diretti a favorire il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012”;

Viste inoltre:

- la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 con la quale, in accoglimento della proposta della Giunta regionale, è stato approvato il cosiddetto bando ordinario, finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- le proprie ordinanze n. 3/2019, n. 25/2019, n. 26/2019, n. 12/2020, n. 23/2020, n. 24/2020, n. 1/2021, n. 6/2021 e n. 11/2021 con le quali sono state apportate alcune modifiche al sopra citato bando ordinario;
- le proprie ordinanze n. 28/2019 e n. 23/2020 con le quali, sempre in linea con la proposta della Giunta regionale, sono stati approvati, rispettivamente, un primo bando straordinario e un secondo bando straordinario, finalizzati al medesimo fine del sopra citato bando ordinario;

Vista, infine, la propria Ordinanza n.7 del 8 aprile 2022, con la quale - alla luce della proroga dello stato di emergenza fino al 31/12/2022 e del difficile contesto economico generato in particolare dalla pandemia da Covid 19 - questo Commissario:

- ha approvato un nuovo bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che si è posto in continuità con i bandi ordinario e straordinari approvati con le proprie Ordinanze n. 2/2019 e ss.mm.ii., n. 28/2019 e n. 23/2020 e si inquadra nelle proposte a suo tempo effettuate dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 185/2019;
- ha programmato e destinato, per il finanziamento dei progetti di investimento che fossero risultati ammissibili a valere sul sopra citato bando, un ammontare di risorse finanziarie pari a euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii;

Richiamato il Decreto n. 875 del 1° agosto 2022, relativo al nuovo bando suindicato, con il quale, dopo aver dato conto dei risultati complessivi dello stesso e avere stabilito l'integrale e non parziale finanziamento delle domande ritenute ammissibili e finanziabili, si è provveduto:

- ad approvare l'Allegato 1, contenente l'elenco delle domande presentate (117 domande);
- ad approvare l'Allegato 2, contenente la graduatoria delle domande ammissibili (106 domande);
- a concedere i contributi relativi alle domande inserite ai numeri da 1 a 17 e da 19 a 89 della graduatoria di cui al sopra indicato Allegato 2, per una somma complessiva pari a euro 4.908.605,49;
- a rimandare ad un successivo provvedimento di questo Commissario l'eventuale integrazione della graduatoria di cui all'Allegato 2, qualora la stessa si fosse resa necessaria a seguito del positivo esito della fase sub

procedimentale relativa alla trasmissione del preavviso di rigetto e alla presentazione delle relative controdeduzioni con riferimento alla domanda indicata al numero 116 dell'elenco di cui al sopra citato Allegato 1 e l'eventuale concessione del relativo contributo qualora la suddetta domanda, in base alla posizione che eventualmente avrebbe occupata nella graduatoria, fosse risultata, oltre che ammissibile, anche finanziabile in base alla dotazione finanziaria disponibile;

Richiamato altresì il Decreto n. 1017 del 19 settembre 2022 con il quale si è provveduto:

- a rettificare il proprio Decreto n. 875/2022 per le motivazioni in esso indicate;
- ad approvare l'Allegato 1 – quale sua parte integrante e sostanziale – che sostituisce integralmente l'Allegato 2 del Decreto n. 875/2022 sopra richiamato;
- a fare salvo, per tutto quanto non rettificato con il suddetto decreto provvedimento, quanto disposto dal Decreto n. 875/2022;

Considerato:

- che la domanda indicata al numero 116 dell'elenco di cui al sopra citato Allegato 1 al Decreto n. 875 del 1° agosto 2022 è risultata definitivamente non ammissibile e che, pertanto, le domande confermate come ammissibili a valere sul bando approvato con Ordinanza n. 7 del 8 aprile 2022 sono complessivamente 106;
- che, relativamente alle 106 domande ammissibili indicate nell'allegato 2 al Decreto n. 875/2022 così come sostituito dall'Allegato 1 al Decreto n. 1017 del 19 Settembre 2022 si è proceduto a finanziare complessivamente 88 domande e cioè le domande inserite ai numeri da 1 a 17 e da 19 a 89 della graduatoria di cui al sopra indicato Allegato, per una somma complessiva pari a euro 4.908.605,49, rimandando con proprio successivo provvedimento, a seguito degli esiti positivi dei controlli relativi alla regolarità contributiva, la concessione del contributo relativo alla domanda inserita al numero 18 della graduatoria suindicata, per un importo pari a euro 50.952,42;

Considerato altresì:

- che sono complessivamente 17 le domande - indicate ai numeri da 90 a 106 dell'allegato 2 al Decreto n. 875/2022 così come sostituito dall'Allegato 1 al Decreto n. 1017/2022 - ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, per un contributo totale concedibile pari a complessivi euro 909.248,41;
- che, tenuto conto delle somme concesse con il Decreto n. 875/2022 – pari a euro 4.908.605,49 - e della somma ancora da concedere alla domanda inserita al numero 18 della graduatoria suindicata - pari a euro 50.952,42 – sulla dotazione finanziaria di complessivi 5.000.000,00 di euro programmata con la propria Ordinanza n. 7/2022 residua ancora un importo complessivo pari a euro 40.442,09;

Dato atto che il più volte citato Decreto n. 875/2022 ha altresì disposto di rimandare a successivi provvedimenti amministrativi di questo Commissario l'eventuale fissazione di una nuova dotazione finanziaria da destinare all'agevolazione delle domande inserite nella graduatoria di cui all'Allegato 2 del presente provvedimento, - indicate come ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse - che si fosse resa disponibile a seguito dell'accertamento di economie di spesa a valere sulle risorse di cui all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii e le relative concessioni dei contributi;

Preso atto:

- che il Settore innovazione sostenibile, imprese, filiere produttive della Regione Emilia-Romagna ha effettuato una ricognizione in merito alla effettiva utilizzazione delle risorse di cui all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., con

particolare riferimento ai bandi approvati con la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 e ss.mm. e ii. (Bando ordinario) e con le proprie Ordinanze n. 28/2019 (1° bando straordinario) e n. 23/2020 (2°bando straordinario);

- che dalla suddetta ricognizione, effettuata anche presso dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA (INVITALIA), è emerso che, con riferimento ai suddetti bandi, le risorse effettivamente disponibili per lo scorrimento della graduatoria di cui all'Allegato 2 al Decreto n. 875/2022, così come sostituita dall'Allegato 1 al Decreto n. 1017 del 19 settembre 2022, ammontano a complessivi 4.483.181,08;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente provvedimento, alla luce della disponibilità verificata dal Settore innovazione sostenibile, imprese, filiere produttive della Regione Emilia-Romagna sulle risorse residue di cui all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., risultanti disponibili a seguito della ricognizione di cui sopra:

- allo scorrimento della graduatoria di cui all'Allegato 2 al Decreto n. 875/2022, così come sostituita dall'Allegato 1 al Decreto n. 1017 del 19 settembre 2022, e al conseguente finanziamento delle domande indicate ai numeri da 90 a 106 della stessa;

- alla programmazione, a valere sulle risorse di cui all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., di una somma complessiva pari a 868.806,32 che, unitamente alla somma residua sopra citata di euro 40.442,09, risulta idonea a finanziare le domande oggetto dello scorrimento della graduatoria disposta con il presente provvedimento;

Visto infine il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Tutto ciò premesso e considerato

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

#### DISPONE

1. di provvedere, alla luce della disponibilità verificata sulle risorse di cui all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.:

- allo scorrimento della graduatoria di cui all'Allegato 2 al Decreto n. 875/2022 così come sostituita dall'Allegato 1 al Decreto n. 1017/2022 e al conseguente finanziamento delle domande indicate ai numeri da 90 a 106 della stessa;

- alla programmazione, a valere sulle risorse di cui all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., di una somma complessiva pari a 868.806,32 destinata, unitamente alla somma di euro 40.442,09 che residua sulla dotazione programmata con la propria Ordinanza n. 7/2022, al suddetto scorrimento;

2. di rimandare ad un proprio successivo decreto la concessione dei contributi relativi alle domande indicate ai numeri da 90 a 106 della sopra richiamata graduatoria;

3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.Lgs. n. 33 del 2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)